

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5310 del 15/11/2019
Oggetto	FC19T0028. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA DX DEL FIUME RUBICONE IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC). RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incredibile.USO: SCARICO ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5470 del 15/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA DX DEL FIUME RUBICONE IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile
USO: SCARICO ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
PRATICA: FC19T0028

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con

particolare riferimento agli articoli 140 e 141;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;

PRESO ATTO:

1. che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 04/06/2019 con protocollo PG/2019/88261, **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, **richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incedibile**, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Rubicone, in località Bastia in comune di Savignano sul Rubicone (FC), per la realizzazione di uno scarico di acque reflue dell'impianto di depurazione, con una tubazione in CLS del diametro di 600 mm e di lunghezza 1,00 m, catastalmente individuata al Foglio n. 10 fronte mappale n. 40 di detto Comune;
2. della nota trasmessa in data 12/11/2019 con protocollo Arpae n. PG/2019/173764 in cui Hera S.p.A, dichiara che *"..... le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge."*;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 265 del 07/08/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2889 del 11/10/2019, trasmessa e registrata con protocollo Arpae PG/2019/159426

in data 16/10/2019, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

3. che con nota acquisita al protocollo Arpae PG/2019//173764 del 12/11/2019 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 29/04/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha versato il deposito cauzionale pari a € 250,00;
7. è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile ed ai sensi della D.G.R. 173/2014;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2037 ai sensi dell'art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ad **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376) richiedente in nome e per conto della **Società degli Asset Unica Reti SpA** a totale partecipazione pubblica incedibile, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Rubicone, in località Bastia in comune di Savignano sul Rubicone (FC), per la realizzazione di uno scarico di acque reflue dell'impianto di depurazione, con una tubazione in CLS del diametro di 600 mm e di lunghezza 1,00 m, catastalmente individuata al Foglio n. 10 fronte mappale n. 40 di detto Comune. Pratica FC19T0028;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad Anni 19 ovvero fino al **31/12/2037**;
3. di stabilire che il deposito cauzionale è fissato in € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di esonerare il concessionario **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376), in nome e per conto della Società

degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incredibile, dal pagamento del canone ai sensi:

- della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2889 del 11/10/2019 che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC19T0028 ad HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica inedita, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Rubicone, in località Bastia in comune di Savignano sul Rubicone (FC), per la realizzazione di uno scarico di acque reflue dell'impianto di depurazione, con una tubazione in CLS del diametro di 600 mm e di lunghezza 1,00 m, catastalmente individuata al Foglio n. 10 fronte mappale n. 40 di detto Comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di 19 anni, ovvero fino al 31/12/2037.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €.250,00.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004. L'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Articolo 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2889 del 11/10/2019 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e parte integrante del presente atto:

“omissis - di condizionare il mantenimento dell'opera di scarico esistente alle seguenti prescrizioni:

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae-SAC per l'occupazione.*
- 2. Ogni modifica dell'entità dell'occupazione e/o alle modalità di esercizio dell'occupazione e della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.*
- 3. Il Richiedente dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori.*
- 4. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati.*
- 5. Lo scarico in oggetto dovrà essere dotato di valvola antireflusso (clapet).*
- 6. Al fine di evitare possibili erosioni, le scarpate e l'alveo dovranno essere adeguatamente protetti mediante rivestimento in pietrame calcareo di cava, di adeguata consistenza e pezzatura con elementi di peso da 1.000 a 3.000 kg, per una lunghezza non inferiore a 20,00 m.*
- 7. Nell'area soggetta alla occupazione e nell'area demaniale circostante il Richiedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto a eseguire i necessari interventi conservativi quali il controllo e la manutenzione dell'opera di scarico, sia periodicamente che al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo ed il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata per un tratto a monte e a valle dell'opera stessa non inferiore a m 50.*
- 8. I tagli manutentori di vegetazione nell'ambito fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.*
- 9. La manutenzione e la pulizia dell'area occupata sono a carico del richiedente il quale dovrà farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti, garantendo l'impermeabilità delle pareti eventualmente interessate dalle piene del corso d'acqua. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di manutenzione e taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it
- stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it
comunicazione indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.*
- 10. È vietato asportare dalle pertinenze demaniali pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte.*
- 11. L'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate*

per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

12. L'interessato è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

13. Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTePC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTePC - Servizio Area Romagna.

15. È a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali. - omissis".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.